

	=	DET		NI	12	1 2
レl		ı∧∟ı	\cup	IN.	12	ı

Del 15/01/2024

Identificativo Atto n. 7

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 PER IL PERIODO DAL 1º LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023 – D.M. 534026 DEL 29/09/2023. APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN REGIONE LOMBARDIA

L'atto si comp	one di	pagine				
di cui	pagine di allega	ati				
narte integrante						



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEARS

VISTI

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime de minimis concessi dallo Stato, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26, par. 10 lettera b;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "Normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE)



RegioneLombardia

2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 s.m.i., recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)", pubblicato sulla GURI Serie Generale n.216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis con numero SA 25010, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, artt. 1,



2, 3, 5, 6, 7e 8;

CONSIDERATO che, per gli interventi previsti dal predetto Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si è provveduto con le risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, così come quantificati dall'articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'articolo 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di €. 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), così come previsto dal Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;

VISTI

- il resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n.254352 del 16maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste Suina Africana (PSA) nei territori del Lazio e della provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato sul Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'11 luglio 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal DM n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;
- il DM n. 534026 del 29 settembre 2023 "Intervento a sostegno delle aziende



suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023" registrato con numero di aiuto SA 110436 per i sostegni richiesti ai sensi del art. 26, par. 10 lettera b del Reg. 2472/2022 e di cui il Masaf fornirà il relativo CAR per i sostegni richiesti ai sensi del Reg. 1407/2013 artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8;

- la Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento di AGEA prot. n. 78718 del 24/10/2023 avente ad oggetto "Modalità di attuazione del DM n. 534026 del 29 Settembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (Psa), successivi ai termini fissati dal Decreto Ministeriale N. 336168 del 28 Luglio 2022 per Il periodo dal 1º Luglio 2022 al 31 Luglio 2023.";
- la comunicazione del MASAF ad Agea Coordinamento n. prot. 559836 del 10/10/2023 avente ad oggetto "Verifiche in sede di controllo delle domande afferenti al Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 inerente Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1º luglio 2022 al 31 luglio 2023";
- la Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento di AGEA prot. n. 85091 del 16/11/2023, avente ad oggetto "Integrazione alla Circolare Agea n. 78718 del 24 Ottobre 2023";

PRESO ATTO che il citato DM n. 534026 del 29.09.2023:

- dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel periodo 1º luglio 2022 – 31 luglio 2023;
- stanzia euro di euro 19.644.443,25, ossia la residua disponibilità derivante dalle risorse previste dal DM n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo. Il 60% delle risorse è destinato alle Piccole-medio imprese (PMI) e Microimprese del settore della produzione agricola primaria. Il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione;
- individua i beneficiari:
 - nelle PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria ai



sensi dell'art 26, par. 10, lettera b del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (codice aiuto SA 110436), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Il sostegno è limitato al 100 % dei costi ammissibili;

- nelle PMI, le Microimprese e le Grandi Imprese del settore della trasformazione e macellazione ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8;
- stabilisce che i soggetti che intendono usufruire del sostegno presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa entro il termine indicato da AGEA coordinamento, che definisce i criteri uniformi per la presentazione delle domande stesse;

PRESO ATTO che la circolare AGEA n. prot. n. 78718 del 24/10/2023 e s.m.i.:

- ha individuato le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale in questione con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da accludere alle domande per le singole misure oggetto di aiuto, delle modalità del sostegno e delle comunicazioni da effettuare ad AGEA anche al fine di evitare doppi indennizzi;
- ha fissato nel 15 febbraio 2024 il termine per la presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa;

CONSIDERATO il perdurare della Peste Suina Africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali regionali e la conseguente necessità di sostenere economicamente il comparto suinicolo in difficoltà a seguito dei danni indiretti derivanti dai provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 01 luglio 2023 ed il 31 luglio 2023;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte:

 di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende della filiera suinicola aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subìto danni indiretti danni indiretti derivanti dai provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo



compreso fra il 01 luglio 2022 ed il 31 luglio 2023, **a partire dal 15/01/2024 fino al 15/02/2024**;

 di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno della filiera suinicola che ha subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), - per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio, allegati da 1 a 13 al presente decreto, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO che:

- le PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria beneficeranno dei sostegni erogati ai sensi del DM 534026 ai sensi dell'art 26, par. 10 lettera b del Regolamento (UE) 2022/2472della Commissione del 14 dicembre 2022 (codice aiuto SA 110436), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. I sostegni sono limitati al 100 % dei costi ammissibili:
- le Grandi Imprese non beneficiano dei sostegni in quanto escluse dal regime di esenzione (Regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria;
- le PMI, le Microimprese e le Grandi Imprese del settore della trasformazione e macellazione beneficeranno dei sostegni erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8;

DATO ATTO che gli aiuti:

- non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati da Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi, come da art. 1, par. 5, lettera h, punto ii;
- non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- non sono concessi aiuti individuali ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario;

DATO ATTO, inoltre, che in relazione al possibile cumulo:

- gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione primaria sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale



cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472, par. 10, lettera b (codice aiuto SA 110436). I sostegni erogabili sono limitati al 100 % dei costi ammissibili;

- gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472;
- gli aiuti alle imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del Regolamento (UE) 1407/2013, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8. Ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto dal Regolamento Comunitario i beneficiari dovranno rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i. (Allegato 7) che definisca il perimetro dell'«impresa unica» come definito all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013;

DATO ATTO che, in assenza di precedente comunicazione di modifica del MASAF, qualora l'atto cumulativo delle connessioni degli aiuti riconosciuti come erogabili ai beneficiari del settore della trasformazione avvenisse successivamente al 30/06/2024, le concessioni avverranno nel rispetto delle soglie del Regolamento (UE) 2023/2831, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8. Si rinvia a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale, l'eventuale aggiornamento della manualista e dei criteri di verifica per la concessione del sostegno;

DATO ATTO che, qualora l'indennizzo ammesso superi la capienza ancora a disposizione dell'impresa unica rispetto al raggiungimento del massimale (di 200.000,00 Euro nel caso di applicazione del reg UE1407/2013 o di 300.000,00 € nel caso di applicazione del reg UE 2023/2831) nell'arco dei 3 esercizi finanziari considerati, OPR si avvarrà della facoltà prevista all'art. 14 comma 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", ossia rideterminerà l'indennizzo individuale concedibile nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

DATO ATTO che la Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale provvederà alla registrazione delle concessioni degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777 del 30/06/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 05/11/2019,



oggi disciplinato dal decreto n. 15026 del 08/11/2021, ex DGR n. XI/5371 del 11/10/2021, "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 12/01/2024;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.l.gs. n. 33 del 14/03/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATI altresì:

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII / 113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- il D.S.G. n. 7782 del 24.05.2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con DGR n. XII/628 del 13/07/2023, che assegna a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo per il sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti



RegioneLombardia

a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 01 luglio 2022 – 31 luglio 2023, allegati da 1 a 13 al presente decreto, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali. Destinatarie del sostegno sono:

- le PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria ai sensi dell'art 26, par. 10 lettera b del Regolamento (UE) 2022/2472della Commissione del 14 dicembre 2022 (codice aiuto SA 110436), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che limita il sostegno a 100% del costo ammissibile;
- le PMI, le Microimprese e le Grandi Imprese del settore della trasformazione e macellazione ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8;
- di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 01 luglio 2022 – 31 luglio 2023, a partire dal 15/01/2024 fino al 15/02/2024;
- che ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto dal Regolamento Comunitario 1407/2013 i beneficiari dovranno rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i. (Allegato 7) che definisca il perimetro dell'«impresa unica» come specificato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento Comunitario;
- 4. che in assenza di precedente comunicazione di modifica del MASAF, qualora l'atto cumulativo delle connessioni degli aiuti riconosciuti come erogabili ai beneficiari del settore della trasformazione avvenisse successivamente al 30/06/2024, le concessioni avverranno nel rispetto delle soglie del Regolamento (UE) 2023/2831, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7e 8. Si rinvia a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale, l'eventuale aggiornamento della manualista e dei criteri di verifica per la concessione del sostegno;
- 5. qualora l'indennizzo ammesso superi la capienza ancora a disposizione dell'impresa unica rispetto al raggiungimento del massimale (di 200.000,00 Euro nel caso di applicazione del reg UE1407/2013 o di 300.000,00 € nel caso di applicazione del reg UE 2023/2831) nell'arco dei 3 esercizi finanziari considerati, OPR si avvarrà della facoltà prevista all'art. 14 comma 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", ossia rideterminerà l'indennizzo



individuale concedibile nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

- 6. che la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale provvederà alla registrazione delle concessioni nel Registro Nazionale Aiuti;
- 7. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013";
- 9. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: http://www.opr.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge